



Net Insurance S.p.A.



Contratto di Assicurazione Danni

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE & FAMIGLIA A PREMIO UNICO ANTICIPATO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRESIVA DEL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ED IL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 08/01/2014

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”





Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE (più avanti anche "Net Insurance S.p.A." o "Assicuratore")

1. Informazioni generali

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003

Numero REA: RM - 948019

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Tel. (06) 36724.1 - Fax (06) 36724.800

Sito Internet: www.netinsurance.it

Indirizzo e-mail: info@netinsurance.it – netinsurance@pec.netinsurance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS:

- n. 1756 del 18/12/2000,
- n. 2131 del 4/12/2002,
- n. 2444 del 10/7/2006,
- n. 3213000422 del 9/4/2013,
- Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)*

Patrimonio Netto Euro 36,075

Capitale Sociale Euro 6,145

Riserve Patrimoniali Euro 29,930

Indice di solvibilità della Gestione Danni 4,33 (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

*I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: www.netinsurance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione del Contraente su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

La Polizza "Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia" è un'Assicurazione a Premio unico anticipato nella quale l'Assicurato è il Contraente.

La durata dell'Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza dell'Assicurazione, è a scelta del Contraente, pari ad un minimo di 1 anno ed un massimo di 10 anni.

L'Assicurazione cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:

- a) la copertura RC Abitazione – sempre operante - regolamentata dall'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione, che copre i danni cagionati a terzi, dall'Assicurato o dalle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, derivanti dalla conduzione e dai rischi della proprietà del Fabbricato indicato in Polizza adibito a Prima o Seconda Casa dell'Assicurato;
- b) la copertura RC Famiglia – operante qualora richiamata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio - regolamentata dall'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione, che copre i danni cagionati a terzi dall'Assicurato o dalle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, oltreché dalle persone di cui i suddetti soggetti devono rispondere nell'ambito della vita privata.

In relazione ad entrambe le garanzie, nell'ambito del quarto del Massimale per Sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale stesso, l'Assicuratore tiene inoltre a suo carico, anche oltre il Massimale assicurato, le spese per resistere all'azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1917 del Codice Civile.



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

“Avvertenza”

L'Assicurazione prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e la presenza di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 delle Condizioni di Assicurazione.

“Avvertenza”

Le garanzie vengono erogate nei limiti dei Massimali e con le Franchigie, pattuiti in Polizza e/o indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 delle Condizioni di Assicurazione.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La Franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma, in valore assoluto, che non sarà indennizzabile.

Ad esempio, se l'Indennizzo è quantificabile in € 1.000,00 e le Condizioni di Assicurazione prevedono una Franchigia di € 200,00, la somma indennizzabile sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 200,00.

Il Massimale rappresenta la somma pattuita nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza fino alla quale l'Assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il Massimale può essere per Sinistro e/o per Anno Assicurativo. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'Assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.

Ad esempio, se il danno è € 300.000,00, ma il Massimale previsto dalle Condizioni di Assicurazione è di € 250.000,00, l'Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 250.000,00; in questo caso rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza di € 50.000,00:

- € 300.000,00 (danno) - € 250.000,00 (Massimale) = € 50.000,00 (differenza a carico dell'Assicurato).

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

“Avvertenza”

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia all'art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di Rischio, delle Condizioni di Assicurazione, richiamando altresì l'attenzione sulle circostanze indicate negli articoli 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione quali condizioni per l'assicurabilità dei singoli Rischi.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.

ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il fatto che il Fabbricato muti la destinazione d'uso, da abitazione civile a locale commerciale.

6. Premi

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nella Polizza consegnate al Contraente.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Assicuratore oppure all'Intermediario di Assicurazione, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'IVASS per ciascun contratto.



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il Premio unico anticipato non è frazionabile.

“Avvertenza”

La presente Assicurazione prevede che l'Assicuratore applichi uno sconto di Premio, indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, ai sensi dell'art 1899 del Codice Civile, concordando con il Contraente una durata dell'Assicurazione poliennale.

L' Intermediario non può applicare ulteriori sconti di Premio.

7. Adeguamento del Massimale e del Premio

Il Massimale ed il Premio non sono soggetti ad adeguamento.

8. Rivalse

“Avvertenza”

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore che ha pagato l'Indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da addetti ai servizi domestici.

9. Diritto di recesso

“Avvertenza”

In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio assicurato, l'Assicuratore, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per Sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel contratto la regolamentazione del diritto di Recesso può variare inoltre a seconda della scelta effettuata dal Contraente in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto ed in riferimento a quest'ultima la differente applicazione del diritto di recesso.

CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

Le Parti sono vincolate per l'intera durata contrattuale pattuita e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza annuale poiché non è previsto il tacito rinnovo.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

In caso di durata poliennale, il contratto prevede l'applicazione di una riduzione di Premio a beneficio del Contraente quale contropartita della durata poliennale dell'Assicurazione.

Le Parti sono vincolate per l'intera durata contrattuale pattuita e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza poliennale poiché non è previsto il tacito rinnovo.

Non è prevista per il Contraente la facoltà di Recesso anticipato, tuttavia, per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del Codice Civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto, si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile, per i diritti nei confronti dell'Assicuratore, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

L'Assicurato perde il diritto alla prestazione, ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del Codice Civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del Sinistro all'Assicuratore entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile comma 1.



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12. Regime fiscale

Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta sulle assicurazioni – comprensiva dell'addizionale antiracket-antiusura – nella misura del 22,25%.

13. Informativa “home insurance”

Sul sito www.netinsurance.it è attiva un'area riservata consultabile attraverso il link “Consultazione home insurance” che consente all'Assicurato – previo rilascio da parte dell'Assicuratore delle credenziali personali di accesso – di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Prov. IVASS n. 7/2013.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

“Avvertenza”

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro ed alle procedure liquidative si rinvia all'art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro, ed art. 22 - Gestione delle vertenze di danno.

15. Reclami

I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:

Net Insurance S.p.A.

Ufficio Reclami

Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00135 Roma

Fax 06 36724.800 – E-mail: info@netinsurance.it

ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 800486661, fax 06.42133745 - 06.42133353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza).

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel presentare il reclamo all'IVASS - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 - occorre:

- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all'Assicuratore e copia dell'eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex artt. 84 e seguenti della Legge 98/2013 di conversione del D.L.69/2013, deferendo la controversia avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dall'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa

*Il Rappresentante Legale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giuseppe Caruso)*



Glossario

Nel testo che segue si intende per:

Animali Domestici

Tutti gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo presso il suo alloggio domestico per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono anche attività utili all'uomo come il cane per disabili, da pet -therapy o da riabilitazione .

Sono considerati Animali Domestici esclusivamente: cane, coniglio, criceto, furetto, gatto, porcellino d'India, animali da cortile.

Sono esclusi dal novero di Animali Domestici, gli animali da sella.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, quale persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto d'assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo - Risarcimento.

Casa Assicurata

Il Fabbricato o porzione di esso, adibito a civile abitazione costituente Prima Casa o Seconda Casa, di proprietà dell'Assicurato oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi, indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e situata in Italia.

Contraente

Il soggetto, persona fisica, che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri ed è tenuto al pagamento del Premio.

Danno Indiretto

La conseguenza di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento ma da esso indirettamente derivanti.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile o la porzione della stessa, costituente la Casa Assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione e gli impianti di prevenzione e di allarme, compresi gli impianti solari termici ma esclusi gli impianti geotermici e fotovoltaici.

Costituiscono, inoltre, Fabbricato le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze

(quali centrale termica, box, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune.

Costituiscono parte del Fabbricato: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche, purché siti nello spazio adiacente e di pertinenza del Fabbricato stesso.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Nota Informativa e Glossario;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Fac-Simile Proposta di Assicurazione.

Fatto Accidentale

Il fatto che non sia conseguenza naturale e diretta delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita ovvero della condotta - omissiva o commissiva - produttiva del danno coperto dall'Assicurazione.

In ogni caso si conviene che non possa considerarsi derivante da Fatto Accidentale il danno che consegua a violazioni volontarie da parte dell'Assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione o in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

Fatto Illecito

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Impianto Fotovoltaico

L'impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettati per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

Impianto Geotermico

L'impianto per la produzione di energia termica alimentato con pompa di calore, mediante prelievo di energia proveniente dal terreno.

Impianto Solare Termico

L'impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare



Glossario

Nel testo che segue si intende per:

fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, civile e produttivo, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

Implosione

Repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali che avvenga fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo - Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06 42133206.

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento contrattualmente previsto per Sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, oltretutto, per Anno Assicurativo, a prescindere dal numero di Sinistri.

Nota Informativa

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

Nucleo Familiare

Le persone che al momento del Sinistro, risultano inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato.

Si intendono incluse nel Nucleo Familiare anche le persone che in forza di un rapporto personale con l'Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nell'Abitazione costituente Prima Casa.

Occlusione

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate accidentalmente da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Parti

Il Contraente e l'Assicuratore.

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza dell'Assicurazione, che può avere durata minima annuale o massima decennale ed è indicato nella Proposta di Assicurazione e in Polizza.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore per l'Assicurazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Prima Casa

L'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda del Contraente di stipula dell'Assicurazione.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Responsabilità Civile

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Seconda Casa

L'abitazione adibita a dimora non abituale dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 08/01/2014.



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

La Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia, è un prodotto nel quale l'Assicuratore nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un **Fatto Accidentale** verificatosi in relazione ai rischi derivanti della conduzione e dalla proprietà o affitto della Casa Assicurata e, qualora richiamata in Polizza, in relazione ai fatti della vita privata.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Proposta di Assicurazione e della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sulla Proposta di Assicurazione e in Polizza, ed è prestata per i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; l'Assicuratore, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dal giorno indicato in Polizza e nella Proposta di Assicurazione se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna Parte può recedere dall'Assicurazione, dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Assicuratore, quello esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 8 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione, a scelta del Contraente ha durata da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni e cessa alla Scadenza annuale o poliennale prefissata senza tacito rinnovo.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, qualora il Contraente scelga una durata poliennale, beneficerà di una riduzione di Premio rispetto a quello previsto per la durata annuale.

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7; tuttavia per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Art. 9 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale:

- per la garanzia "RC Abitazione", nel territorio della Repubblica italiana;
- per la garanzia "RC Famiglia", nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Principato di Monaco.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 11 – Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Art. 12 – Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente, Rinvio alle norme di legge

Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex artt. 84 e seguenti della Legge 98/2013 di conversione del D.L.69/2013 deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE

GARANZIA OBBLIGATORIA, OPERANTE PER LA CASA ASSICURATA INDICATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE E IN POLIZZA.

Art. 13 – RC Abitazione

L'Assicuratore, nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza**, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un **Fatto Accidentale**, verificatosi **esclusivamente** in relazione alla Casa Assicurata indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Abitazione è prestata nei limiti e termini sotto riportati:

A) Conduzione della Casa Assicurata

La garanzia comprende la conduzione della Casa Assicurata, e dei relativi arredamenti, impianti e pertinenze, **ad eccezione dei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi o ceduta in comodato a terzi.**



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

La suddetta copertura riguarda altresì:

- uso di apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento;
- caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
- caduta all'esterno di oggetti;
- attrezzature sportive (comprese piscine) e per il gioco, purché pertinenti la Casa Assicurata.

B) Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

I danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna sono compresi in garanzia, qualora derivanti da rottura accidentale od Occlusione di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, con un limite massimo di Risarcimento pari al 5% del Massimale indicato nella proposta di Assicurazione ed in Polizza, fermo, in ogni caso il limite assoluto di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo, e con una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

C) Danni da Incendio

Sono compresi in garanzia i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio della Casa Assicurata e del suo contenuto.

Per tali eventi il Risarcimento verrà prestato con il limite del 50% del Massimale indicato nella proposta di Assicurazione ed in Polizza.

D) Lavori di ordinaria manutenzione

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione della Casa Assicurata, **esclusi comunque i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi.**

E) Proprietà della Casa Assicurata

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del Fabbricato (così come definito nel Glossario), costituente la Casa Assicurata.

• Abitazione in condominio

Nel caso in cui la Casa Assicurata faccia parte di un condominio, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.**

• Pluralità di assicurati

Nel caso la Casa Assicurata, sia soltanto in parte di proprietà dell'Assicurato ovvero egli ne abbia la proprietà in comunione con altre persone, la garanzia è prestata in relazione alla Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà della stessa a tutti i titolari pro quota o contitolari del relativo diritto, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti, **ferma restando l'unicità dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, così come di quelli precisati, anche quali sotto-massimali per singole coperture, nelle presenti Condizioni di Assicurazione.**

F) Responsabilità per fatto dell'inquilino

Qualora la Casa Assicurata sia condotta in locazione o in comodato d'uso da terzi, la garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare al condomino Assicurato dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell'uso delle parti comuni del Fabbricato, **fermo il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'inquilino responsabile.**

G) Rischio Locativo

Qualora la Casa Assicurata sia condotta in locazione o in comodato d'uso dall'Assicurato, l'Assicuratore, **nel limite del 50% del Massimale per danni a cose, indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza,** assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali, direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio, alla Casa Assicurata.

La responsabilità verso il proprietario della Casa Assicurata è operante anche per i danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione Implosione e Scoppio all'arredamento della stessa, qualora appartenga al proprietario della casa tenuta in locazione dall'Assicurato.

Tale garanzia opera esclusivamente nel caso in cui l'Abitazione Assicurata costituisca la Prima Casa dell'Assicurato.



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

GARANZIA FACOLTATIVA OPERANTE QUALORA RICHIAMATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE ED IN POLIZZA A CONDIZIONE CHE NE SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO.

Art. 14 - RC Famiglia

L'Assicuratore, nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza**, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un **Fatto Accidentale**, verificatosi nell'ambito della vita privata.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare anche dal **Fatto Illecito** di:

- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), ancorché non conviventi;
- minori in affidamento familiare, **limitatamente al periodo dell'affidamento**;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui l'Assicurato sia tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Famiglia è prestata nei limiti e termini sotto riportati:

A) Attività del tempo libero in genere

La garanzia comprende:

1. la normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio **escluso quanto indicato all'Art. 20/b**);
2. l'uso di giocattoli, anche a motore;
3. i giochi dei bambini;
4. l'uso ludico di aeromodelli volanti o da altri modelli a motore radiocomandati o tele controllati, purchè:

- **il Sinistro si verifichi mentre il modello è governato dall'Assicurato o da altro componente maggiorenne del relativo Nucleo Familiare ovvero - se governato da figli minori o minori in affido, del fatto dei quali gli stessi devono rispondere - sotto la vigilanza di un adulto;**
- **in caso di gare e relativi allenamenti, vengano adottate ed attuate tutte le precauzioni e protezioni previste dal regolamento nazionale dell'Aereo Club o dal Regolamento del relativo Club di appartenenza.**

Gli addetti agli impianti e gli aderenti a gruppi ed associazioni aeromodellistiche o modellistiche sono considerati terzi:

- **soltanto nel caso in cui l'evento da cui è derivato il danno non sia stato provocato da fatto di cui gli stessi sono responsabili;**
- **per i soli danni corporali.**

B) RC della vacanza

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dall'utilizzo di camere d'albergo e locali di villeggiatura presi in locazione dall'Assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi, compresi i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio che derivano dal loro utilizzo ed inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di terzi.

C) Attività sportive

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla pratica di attività sportive e dalla partecipazione a gare, **purché dilettantistiche.**

Resta in ogni caso esclusa dalla garanzia qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale.

D) Biciclette

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà o uso di biciclette senza motore o con pedalata assistita (motore elettrico), compreso l'uso per servizio da parte degli addetti ai servizi domestici e compresa la guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap.

E) Imbarcazioni

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà o uso di windsurf o imbarcazioni a remi o a vela di **lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore.**



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

F) Somministrazione di cibi e bevande

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile per i danni a persone da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande.

G) Danni da Animali Domestici

Sono in garanzia i danni cagionati a terzi dagli Animali Domestici, così come definiti nel Glossario, di proprietà dell' Assicurato e/o delle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare.

Tale garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina e i danni conseguenti a uso professionale.

In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente garanzia opererà a secondo rischio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ciascun Sinistro.

Qualora il danno derivi da cani che non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, o che per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive, la Franchigia di cui sopra si intende elevata a € 500,00.

H) Attività scolastiche e di volontariato

Con riferimento alla partecipazione, **quali genitori, tutori, curatori o affidatari**, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) è compresa in garanzia anche la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto degli allievi eventualmente affidati alla sua sorveglianza.

E' inoltre compresa in garanzia la partecipazione ad attività sociali e di volontariato, **limitatamente alla responsabilità personale dell'Assicurato e con esclusione delle attività di volontariato di natura medica-infermieristica.**

I) RC verso addetti ai servizi domestici

L'Assicuratore si impegna inoltre, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- **ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici nello svolgimento delle loro mansioni;**
- **ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati agli addetti ai servizi domestici di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124.**

Tale copertura è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Restano escluse comunque dalla presente garanzia le malattie professionali ed i danni a cose.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi di legge.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 15 – Massimale aggregato per Anno Assicurativo

Il Massimale indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

Art. 16 – Massima esposizione

In caso di evento che interessi contemporaneamente più garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

Le garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

Art. 17 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 18 – Pluralità di assicurati

I Massimali relativi alle garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge;
- b) il convivente di fatto;
- c) le persone appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato;
- d) i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui ai punti a), b) e c), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- e) le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le persone di cui ai punti a), b) e c) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'Art. 14/l.

Art. 20 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni causati:

- a) da situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
- b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, salvo quanto indicato all'Art. 14/B, all'Art. 13/C e all'Art. 13/G. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, conseguenti alla pratica di campeggio;
- c) da inquinamento: dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- d) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi;
- e) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- f) derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata o Fabbricato, così come definiti nel Glossario, e comunque diversi dalla Casa Assicurata, salvo quanto indicato all'Art.14/B;
- g) da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura o Occlusione di grondaie o di impianti di raccolta / deflusso di acque piovane, salvo quanto indicato all'Art.13/B;
- h) da Furto;
- i) da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- j) da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
- k) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto;
- l) da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura;
- m) dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;



Condizioni di Assicurazione

Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia

- n) da lavori di straordinaria manutenzione;
- o) da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- p) da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo;
- q) dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite;
- r) dalla pratica di atletica pesante, pugilato, speleologia, paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- s) da uso e possesso di armi;
- t) dall'esercizio dell'attività venatoria compreso l'uso dei cani;
- u) derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici e da sella;
- v) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto all'Art.14;
- w) determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/ maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

Inoltre non sono compresi in garanzia:

- x) i danni derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- y) i Danni Indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali ;
- z) i danni da: cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni;
- aa) connessi con l'utilizzo di internet;
- bb) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- cc) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso all'Intermediario di Assicurazione al quale è assegnato il contratto o all'Assicuratore entro tre giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 22– Gestione delle vertenze di danno

L'Assicuratore assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall'inadempimenti di tali obblighi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 08/01/2014.



Fac-simile Proposta di Assicurazione

FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Mod.NET/0036/2 – Ed.01.2014)

Intermediario: _____

Cod.Interm.: _____

Decorrenza contratto

 / /

Scadenza contratto

 / /

MASSIMALI

GARANZIE	Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo di	Con il limite per ogni persona di	Con il limite per danni a cose o animali di
RC ABITAZIONE (Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione)	€ _____	€ _____	€ _____
RC FAMIGLIA (Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione)	€ _____	€ _____	€ _____

PREMIO UNICO ANTICIPATO

GARANZIE	Premio netto imposte	imposte	Premio lordo imposte
RC ABITAZIONE (Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione)	€ _____	€ _____	€ _____
RC FAMIGLIA (Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione)	€ _____	€ _____	€ _____
Totale Premio Unico Anticipato	€ _____	€ _____	€ _____

Il Premio unico anticipato in caso di durate poliennali da 2 a 4 anni è stato calcolato applicando uno sconto del ____% rispetto al Premio unico anticipato in caso di durata annuale.

Il Premio unico anticipato in caso di durate poliennali da 5 a 10 anni è stato calcolato applicando uno sconto del ____% rispetto al Premio unico anticipato in caso di durata annuale.

A fronte della riduzione di Premio, il Contraente non può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

DATI DELCONTRAENTE/ASSICURATO

Contraente/Assicurato _____

Nato a _____ () il ____ / ____ / ____ C.F. _____

Residente a _____ () c.a.p. _____ Via _____ n. _____

e-mail _____ cell. _____

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Net Insurance S.p.A., alle condizioni tutte della presente Polizza, assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a termini di legge, in relazione al rischio di seguito precisato:

- RC ABITAZIONE – La garanzia è valida esclusivamente in relazione al Fabbricato di seguito indicato, adibito ad abitazione costituente la Prima o Seconda Casa del Contraente/Assicurato:

 Prima Casa Seconda Casa Abitazione di proprietà Abitazione in locazione

ubicazione in :

Via _____ n. _____ scala _____ piano _____ int. _____

Comune di _____ Prov. _____ c.a.p. _____

 RC FAMIGLIA (La garanzia è valida qualora sia stata barrata la relativa casella e ne sia stato pagato il Premio).



Fac-simile Proposta di Assicurazione

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Il sottoscritto, Assicurando sopra indicato:

- chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione "Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia" in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0036/1 - Ed 01.2014.
- **dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0036/1 - Ed 01.2014), contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac - Simile della Proposta di Assicurazione;**
- dichiara di avere preso visione del Fascicolo Informativo (Mod. NET/0036/1 - Ed 01.2014) e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione;
- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete.

Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, è necessario verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Il Contraente/Assicurando _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0036/1 - Ed.01.2014:

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro; Art. 8 - Durata dell'Assicurazione; Art. 19 - Persone non considerate terzi; Art. 20 - Esclusioni; Art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro; Art. 22 - Gestione delle vertenze di Danno.

Il Contraente/Assicurando _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio Unico Anticipato

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Preso atto dell'informativa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto della "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta.

Il Contraente/Assicurando _____

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità di cui alla "Nota Informativa" (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali

DA' IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Il Contraente/Assicurando _____

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente, firmatario della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione ___ / ___ / _____

Firma dell'Intermediario _____

Net Insurance →

Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it - netinsurance@pec.netinsurance.it

Capitale Sociale € 6.145.000 i.v.

n. di REA RM 948019 – Codice Fiscale, Iscrizione Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. 06130881003

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni

di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006 e n. 3213000422 del 9.4.2013

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance



es →